

Rifiuto di un marchio settore alimentare – Alicante 02-05-2023



Il consumatore percepirebbe il marchio TUSCANY TRUFFLES come indicativo dell'informazione che i prodotti Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo sono o contengano tartufi che provengono dalla Toscana. Pertanto, il segno descrive il tipo, la qualità e l'origine geografica dei prodotti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 02/05/2023

V*****

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 02/12/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 29 Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo

(creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo;

Oli a base di tartufo.

Classe 30 Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste

alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi.

Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

Pagina 2 di 4

Classe 31 Tartufi freschi.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore/consumatrice medio di lingua inglese attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente: Tartufi Toscani/tartufi che provengono dalla Toscana.
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tuscany>
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/truffle>
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti obiettati (Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo (creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo; Oli a base di tartufo; Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi; Tartufi freschi.) sono o contengono tartufi toscani/tartufi che provengono dalla Toscana. Pertanto, il segno descrive il tipo, la qualità e l'origine geografica dei prodotti.
Assenza di carattere distintivo
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
Benché il segno « » contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. La riproduzione del giglio, che è il simbolo della città di Firenze ed è in generale associato alla Toscana, non è sufficiente a dotare il segno di carattere distintivo. Il termine 'TUSCANY' è di dimensioni molto più grandi rispetto al resto degli elementi figurativi/verbali presenti nel segno ed è il primo elemento che capta l'attenzione del consumatore. Sotto il termine 'TUSCANY' vi è il termine 'TRUFFLES'.
Questa combinazione, nella sua totalità non fa altro, che confermare il carattere descrittivo e non distintivo tra i prodotti rivendicati è l'origine geografica degli stessi. Nulla nel modo in cui

tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale

in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

Pagina 3 di 4

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi

in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di

mantenere l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b). c) e articolo 7,

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018791182 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 29 Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo

(creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo;

Oli a base di tartufo.

Classe 30 Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste

alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi.

Classe 31 Tartufi freschi.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 29 Piatti pronti, principalmente a base di verdure; Pasti pronti surgelati

principalmente a base di ortaggi.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente

decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto

all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere

presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre

deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da

tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata

pagata.